



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di AOSTA

oggetto: ^(A) modalità tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, così come previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; ^(B) decreto del Presidente di svolgimento di udienza a distanza fino al 31.12.2022

IL PRESIDENTE

Visto:

⁽¹⁾ l'art. 16, comma 4 (“giustizia tributaria digitale”) decreto-legge n. 119 del 23.10.2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17/12/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”

⁽²⁾ l'art. 27 (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) decreto-legge n.137 del 28.10.2020 “ulteriori misure urgenti in materia della tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

⁽³⁾ il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.11.2020 “Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”

⁽⁴⁾ il decreto-legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25.02.2022 “decreto milleproroghe 2022”

⁽⁵⁾ il decreto-legge 24.03.2022 n. 24 “misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

Sentiti:

_ il Presidente del secondo Collegio dell'unica sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Aosta

_ il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Aosta

Premesso che:

1. Il principio della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, pur non positivizzato ma trovando fondamento nel precetto racchiuso nell'art. 111¹ Cost., laddove dispone che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge», sul presupposto che – anche in ragione dell'espressa consacrazione che si rinviene nell'art. 6 CEDU – detto principio rappresenti, comunque, una componente naturale e coesistente del giusto processo (sentenze n. 263 del 2017, n. 109 e n. 97 del 2015, n. 135 del 2014), può subire eccezioni in relazione a determinati procedimenti e in presenza di giustificazioni obiettive e razionali.

^{1.1} Anteriormente alla riforma, la Corte Costituzionale, pur sottolineando il valore non assoluto della regola della pubblicità, aveva riconosciuto al principio di pubblicità delle udienze un'indiscutibile valenza costituzionale, intravedendovi un corollario della regola, enunciata dall'art. 101¹ Cost., secondo la quale «la giustizia è amministrata in nome del popolo» perché la garanzia della pubblicità del giudizio è connaturata ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, la quale, in forza del citato art. 101¹, trova in quella sovranità la sua legittimazione (sentenze n. 235 del 1993, n. 373 del 1992, n. 50 del 1989, n. 212 del 1986 e n. 12 del 1971).

^{1.2} Purtuttavia, il rafforzamento della rilevanza costituzionale se, per un verso, accresce la “forza di resistenza” del principio di pubblicità rispetto alle sollecitazioni di segno contrastante (sentenza n. 263 del 2017), per l'altro, non vale a infirmare la conclusione secondo la quale il precetto in questione non ha carattere assoluto e può subire deroghe, conservando validità l'assunto secondo il quale la Costituzione non impone «in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo

di *procedimento giudiziario*» e tanto meno di ogni fase di esso (ancora sentenza n. 263 del 2017). Ed infatti, pur trovando espressa enunciazione nella CEDU (art. 6, paragrafo 1), non assume carattere di assolutezza neanche nell'interpretazione offertane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (v., ex aliis, Corte EDU, 6 novembre 2018, sentenza Ramos Nunes de Carvalho e Sá contro Portogallo).

¹³ L'attuale assetto normativo non risulta lesivo della garanzia prefigurata dall'art. 101¹ Cost. Ciò, in primo luogo, in quanto la pubblica udienza non è affatto esclusa, ma è espressamente contemplata dall'art. 33 del D.Lgs. 546/1992, sia pure come forma di trattazione condizionata alla sollecitazione di parte, modalità operativa, imperniata sulla scelta della parte, della quale si apprezza l'attitudine a soddisfare adeguatamente l'esigenza di controllo popolare sottesa al principio di pubblicità dei giudizi (sentenze Cost. n. 260 del 2020, n. 135 del 2014, n. 212 del 1986 e n. 12 del 1971).

¹⁴ Pertanto, avuto anche riguardo alla circostanza che il legislatore ha connotato il giudizio tributario come processo prevalentemente documentale, tanto che è esclusa l'ammissibilità della prova testimoniale e del giuramento (art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992), è ragionevole la previsione di un rito camerale condizionato alla mancata istanza di parte dell'udienza pubblica, posto che, in assenza della discussione, *«la trattazione in pubblica udienza finirebbe per ridursi alla sola relazione della causa e cioè ad un atto che, in quanto espositivo dei fatti e delle questioni oggetto del giudizio, è comunque riprodotto nella decisione e reso conoscibile alla generalità con il deposito della stessa»* (sentenza n. 141 del 1998).

^{14.1} D'altronde il rito camerale rinviene una coerente e logica motivazione nell'interesse generale ad un più rapido funzionamento del processo (sentenza n. 543 del 1989), *«interesse che assume particolare rilievo per il processo tributario, gravato da un contenzioso di dimensioni particolarmente ingenti»* (sentenza n. 141 del 1998).

¹⁵ Un meccanismo procedurale che consente ad entrambe le parti, pubblica e privata, di valutare caso per caso la reale necessità di avvalersi della discussione in pubblica udienza, persegue un ragionevole fine di elasticità – *in forza del quale le risorse offerte dall'ordinamento devono essere calibrate in base alle effettive esigenze di tutela* – e non interferisce con la cura dell'interesse pubblico al prelievo fiscale.

2. L'interlocuzione immediata e contestuale delle parti con il giudice non assurge a condizione indefettibile per l'attuazione del contraddittorio e per la formazione del convincimento del giudice. L'art. III² Cost., stabilendo che *«ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità»*, ha conferito veste autonoma a un **principio, quello appunto di parità delle parti**, che era già stato ritenuto insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali (sentenze n. 34 del 2020, n. 26 del 2007; ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

^{2.1} La novella del 1999 ha **positivizzato**, attribuendogli portata generale, il principio *audiatur et altera pars*, in base al quale il provvedimento giurisdizionale non può assumere carattere di definitività senza che la parte destinata a subirne gli effetti sia stata posta in condizione di svolgere una difesa effettiva e di influire, in condizioni di parità rispetto alle altre parti, sul convincimento del giudice. Nondimeno, l'attuazione del contraddittorio non implica necessariamente che il confronto dialettico tra i litiganti si svolga in modo esplicito e contestuale, potendo dispiegarsi anche in tempi successivi, purché anteriori all'assunzione del carattere della definitività della decisione, e come momento soltanto eventuale del processo (C. Cost. n. 80/1992, n. 125/1972 e n. 89/1972).

^{2.1.1} Il contraddittorio, quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo, consiste nella *«necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento»* (C. Cost. n. 181/2008; C. Cost. ordinanza n. 183/1999), mentre *«al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare»* (C. Cost. n. 89/1972; C. Cost. n. 80/1992 e ordinanza n. 37/1988).

^{2.2} Se, in via generale, il principio del contraddittorio (III² Cost.) impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalità attuative, deve coerentemente escludersi che sussista un'unica forma in cui il confronto dialettico possa estrinsecarsi e che questa vada necessariamente identificata nella difesa orale in presenza fisica di tutte le parti e del collegio giudicante

3. Secondo la giurisprudenza della CEDU, il principio della pubblicità dell'udienza assolve ad una funzione di garanzia multidirezionale, poichè tende ad impedire *“una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico”* ed a fornire alla parte uno strumento di controllo e verifica dell'effettività della tutela dei suoi diritti di difesa. Impedire una giustizia segreta, garantire la trasparenza dell'azione giudiziaria ed aumentare la fiducia nel suo esercizio sono, infatti, le finalità verso le quali la Convenzione proietta il principio di pubblicità del giudizio.

3.1. Per questa ragione, il principio della pubblicità è presidiato con particolare rigore quando si tratta di acquisizione della prova e valutazione della testimonianza, o quando si prevedano procedure o sub procedure in grado di incidere su diritti fondamentali della persona, sottratte nella loro interezza alla pubblicità.

3.1. Il principio del *fair trial* non è incompatibile con la previsione del rito pubblico a distanza o “misto” in ragione della natura tecnica della decisione, dell'ambito di valutazione demandato al giudice, della natura meramente documentale del materiale da esaminare, delle scelte processuali dei protagonisti: *«la valenza del controllo immediato del quisque de populo sullo svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all'aula di udienza - uno degli strumenti di garanzia della correttezza dell'amministrazione della giustizia - si apprezza, difatti, secondo un classico, risalente ed acquisito principio, in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare o ricostruire fatti; mentre si attenua grandemente allorchè al giudice competa soltanto risolvere questioni interpretative di disposizioni normative»*; che *«nel caso del giudizio abbreviato, peraltro, l'assenza di pubblicità del giudizio di appello non è estranea alla struttura semplificata del rito e pertanto la limitazione trova ulteriore punto di giustificazione nella componente premiale - influente sulla richiesta di celebrazione proveniente dall'imputato - e nel valore costituzionale della ragionevole durata del processo»* (C. Cost. n.80/2011)

4. Non in tutti i processi la trattazione orale in presenza di tutte le parti e del giudice costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte e/o orali nell'ambito di una udienza da remoto, anche “mista”, tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purchè le parti permangano su di un piano di parità.

4.1. Nel processo tributario, non trattandosi di una *sedes* deputata all'acquisizione della prova orale rappresentativa, *«attività in rapporto alla quale soprattutto si apprezza l'esigenza di un controllo diretto del pubblico sullo svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso di chiunque nella sala di udienza»* (C. Cost. n. 263/2017), la previsione della discussione in pubblica udienza mediante collegamento da remoto non è di ostacolo a una piena attuazione del contraddittorio, garantendo un'adeguata e paritetica possibilità di difesa.

4.1.1. Al contempo, la trattazione da remoto soddisfa primarie esigenze di celerità e di economia processuale, particolarmente avvertite in un processo, come quello tributario, che *«ottiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'Amministrazione finanziaria»* (C. Cost. ordinanza n. 273/2019).

4.2. In definitiva, la celebrazione delle udienze di cui all'art. 34 D.Lgs 546/1992 mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo del collegamento da remoto, definendo un modello di trattazione flessibile e capace di assicurare un confronto tra le parti effettivo e paritario, e conciliandosi con le caratteristiche strutturali e funzionali del contenzioso tributario, non determina alcuna lesione di un adeguato contraddittorio, anche perchè le parti permangono su di un piano di parità, non menoma il diritto di difesa. La garanzia del contraddittorio è, comunque, assicurata dalla trattazione orale della causa, con facoltà delle parti di illustrare le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate con il ricorso per quanto riguarda, segnatamente, i motivi dell'impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte

ritenuto che:

5. L'art. 16⁴ del DL n.119/2018, convertito dalla legge 136/2018 e successive modifiche, prevede la partecipazione alle udienze di cui all'art. 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni Tributarie, tale

da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio (art. 3, DM cit.)

5.1. La pubblica udienza dell'art. 34 D.L.gs. 546/92 può, dunque, avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo del collegamento da remoto:

- del difensore
- dell'ufficio impositore
- dei soggetti della riscossione
- dei giudici tributari
- del personale amministrativo delle Commissioni tributarie.

6. Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business (art. 2, DM cit.)

6.1. Il luogo dove avviene il collegamento, ovvero l'ufficio della CTP ove verrà garantita sempre la presenza di un Segretario, è sempre equiparato all'aula di udienza.

6.2. La video udienza deve assolutamente assicurare: la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi (i tre giudici, i difensori delle parti ed il segretario); la possibilità di udire in modo chiaro e comprensibile quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio (art. 3 DM. cit)

6.3. Il link gratuito di accesso alla video udienza sarà diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato (art. 3, co. 2, DM citato).

6.4. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente del collegio sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia l'udienza stessa, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti costituite con le modalità previste dal comma 2 (art. 3, comma 3, DM cit.).

7. La partecipazione da remoto all'udienza di discussione pubblica ex art. 34 D.Lvo 546/82 potrà essere richiesta:

7.1. dalle parti processuali (contribuente, difensore del contribuente, l'ufficio impositore e i soggetti della riscossione) nella fase di costituzione in giudizio (per mezzo del deposito telematico di ricorsi/appelli/controdeduzioni) oppure depositando un atto successivo in Segreteria e notificata alle parti costituite (deposito telematico "Richiesta udienza a distanza") prima della comunicazione dell'avviso di trattazione di cui all'art. 31² D.Lvo 546/92¹

7.1.1. Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle Linee guida tecnico-operative, pubblicate sul sito internet dedicato alla Giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e aggiornate in base all'evoluzione normativa e tecnologica. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 è pubblicata sul sito indicato al comma 1 (art. 5 DM cit.).

7.1.2. all'uopo, per le parti processuali, è stata pubblicata una notizia sul Portale della Giustizia Tributaria che descrive le attività da svolgere per richiedere l'UaD nell'ambito delle finalità presenti nel PTT (PTT: nuove modalità di deposito della richiesta di udienza a distanza).

7.1.3. La video udienza può essere richiesta delle parti processuali:

- nel ricorso
- nell'atto di appello
- nel primo atto difensivo

▪ con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite soltanto in caso di rinvio a nuovo ruolo e prima della comunicazione della nuova udienza, prevista dall'art. 31² D.Lgs. n. 546/92, se non è stata chiesta in precedenza; se l'udienza di rinvio è invece a data fissa, senza la necessità della comunicazione di cui sopra, e se in precedenza non è stata chiesta la video udienza, sarà sempre consentita la immediata richiesta orale della video udienza a data fissa.

7.2. dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, con il coinvolgimento di tutte le parti e di tutti i giudici, in casi di motivata emergenza e/o urgenza.

¹ avviso di trattazione. ¹ La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. ² Ugual avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio)

7.2.1. La decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 3, comma 2, D.M. cit.)

7.2.2. Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale individuerà le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.

7.2.3. Il Presidente del secondo Collegio della Commissione Tributaria Provinciale, sulla base dei criteri individuati dal Presidenti della Commissione Tributaria, individuerà le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza" (art. 16, comma 4, ultimo periodo, cit.)

7.3. dal **Presidente della Commissione Tributaria Provinciale**, con il suo solo coinvolgimento, con istanza da depositare almeno 15 giorni prima udienza fissata per la trattazione, alla Segreteria e agli altri giudici. La decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata" (art. 3, comma 2, D.M. cit.)

7.4. da **uno o più membri del Collegio** con istanza da depositare almeno 15 giorni prima udienza fissata per la trattazione, da comunicare al Presidente, alla Segreteria e, attraverso la Segreteria, via PEC, alle parti processuali

A) cessato il 31.03.2022 lo "stato di emergenza e contenimento epidemia Covid-19" ed estesa al mese di aprile la disciplina emergenziale delle udienze tributarie (decreto "milleproroghe 2022")

DISPONE

a far data dal 1° maggio 2022

8. le cause tributarie verranno trattate con le forme ordinarie, ovvero: **a) in camera di consiglio** ex art. 33 D.Lgs 546/1992², in presenza dei giudici e del segretario, come modalità normale o con "**udienza a distanza**", quale modalità di trattazione "*ordinaria*", prevista dall'art. 16⁴ D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018 e dall'art. 27 DL n.137/2020 e disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11/11/2020; **b) in pubblica udienza** ex art. 34 D.Lgs 546/1992³, in presenza di tutte le parti processuali, del giudice e del segretario, come modalità "*normale*" o con "**udienza a distanza**", quale modalità di trattazione "*ordinaria*", prevista dall'art. 16⁴ DL n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018 e dall'art. 27 DL n.137/2020 e disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11/11/2020.

8.1. La trattazione della pubblica udienza nelle forme della UaD integrale avverrà sulla base dei criteri appresso individuati:

❶ l'udienza da remoto può essere chiesta anche da una sola parte processuale nel ricorso, nel primo atto difensivo o in altra istanza, da depositare prima della fissazione dell'udienza e non occorre l'accettazione della controparte. L'istanza di partecipazione alla udienza "da remoto" deve essere depositata "prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 31, comma 2, D.Lvo 546/92" (comunicazione a cura della segreteria della data di trattazione, almeno 30 gg. prima). Qualora l'istanza sia presentata dopo che è stato già fatto l'avviso di trattazione, e fino a giorni 10 dalla data di trattazione, l'udienza a distanza è sempre ammessa.

1.1) Il Segretario inserirà l'informazione tramite la funzionalità "*Variazione udienza a distanza*", impostando il flag "*udienza a distanza*" (udienza prevista a distanza) e selezionando la motivazione (udienza prevista a distanza su richiesta della parte).

1.2) Prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invierà una seconda comunicazione all'indirizzo di posta elettronica delle parti processuali che ne abbiano fatto richiesta contenente il link dell'evento fissato su *Skype for Business* per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679

² Trattazione in camera di consiglio. ¹ La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2.² Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. ³ Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario

³ Discussione in pubblica udienza. ¹ All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. ² Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario. ³ La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l' art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti

② l'udienza da remoto può essere chiesta anche da uno o più membri del Collegio con istanza da depositare almeno 15 giorni prima udienza fissata per la trattazione, da comunicare al Presidente ed alle parti processuali.

②.1) Il Segretario inserirà l'informazione tramite la funzionalità "Variazione udienza a distanza", impostando il flag "udienza a distanza" (udienza prevista a distanza) e selezionando la motivazione (udienza prevista a distanza su richiesta della parte)

②.2) Il Segretario invierà, tramite apposita comunicazione (e-mail extra sistema) il link dell'evento fissato su Skype for Business, soltanto ai membri del Collegio giudicante che ne abbiano fatto richiesta.

②.3) Prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente contenente il link per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679

③ l'udienza da remoto può essere disposta dal Presidente, con il coinvolgimento di tutte le parti e di tutti i giudici, in casi di motivata emergenza e/o urgenza.

③.1) Il Segretario inserirà l'informazione tramite la funzionalità "Variazione udienza a distanza", impostando il flag "udienza a distanza" (udienza prevista a distanza) e selezionando la motivazione (udienza prevista a distanza su richiesta della parte)

③.2) Il Segretario invierà il link dell'evento fissato su Skype for Business, a tutti i partecipanti all'udienza ovvero a tutti i componenti del collegio giudicante e a tutte le parti processuali.

③.3) Prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente contenente il link per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679

④ nel caso in cui per l'udienza a distanza sia necessario convocare il CTU incaricato, il Segretario invierà il link dell'evento fissato su Skype for Business anche al CTU

⑤ la parte processuale che non ha svolto la richiesta di udienza a distanza ed i giudici che non ne hanno fatto richiesta, qualora la richiesta di UaD sia svolta da una o entrambe le parti processuali o da uno o più membri del collegio giudicante, potranno partecipare "in presenza", procedendosi ad una udienza in modalità "mista", in presenza e a distanza

⑥ Nell'avviso di trattazione ex art. 31 D.Lgs n.546/92, andrà inserito il seguente avviso "È consentito alle parti chiedere la trattazione in modalità UAD (udienza a distanza) ai sensi dell'art. 16⁴ DL 119/2018, come modificato, entro 10 giorni liberi prima dell'udienza, che si svolgerà secondo le modalità descritte nel decreto presidenziale del 29.03.2022 "

⑦ Una volta fissata la data della video udienza, l'ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria (art. 3, comma 2, D.M. cit.): ▪ comunicherà alle parti costituite a mezzo PEC la suddetta data, ai sensi degli artt. 31, primo comma, e 16-bis D.Lgs. n. 546 cit; ▪ invierà una seconda comunicazione all'indirizzo PEC contenente il link gratuito per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali, come da informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. Il link gratuito è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato

⑦.1) I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto ed i provvedimenti adottati in esito ad un collegamento da remoto si intendono sempre assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

⑦.2) il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza. Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale di cui al comma 1, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d'ufficio, previa apposizione della propria firma digitale (art. 4, DM cit.)

B) avvertita la esigenza di "ripartire", sia pure gradatamente e con le dovute cautele, senza porre a rischio la salute di chi opera nell'ufficio e di chi vi accede, allo specifico scopo di contrastare

la pandemia ancora in corso, in ragione del riscontrato aumento dei contagi, mediante la riduzione dell'accesso presso l'ufficio della Commissione Tributaria Provinciale di Aosta

DISPONE

a far data dal 1° maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022

9. in ragione della circostanza che, pur cessato lo stato di emergenza da COVID-19 ma non la diffusione della malattia, vanno adottate nel periodo di transizione alla normalità modalità di partecipazione alle udienze di cui all'art. 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 idonee ad affrontare la situazione epidemiologica in forte miglioramento e per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia, necessarie ad assicurare il rispetto del parametro sanitario che è quello di evitare gli assembramenti ed i contatti ravvicinati tra le persone, *invitando le parti al rispetto della leale collaborazione fra loro e nei confronti del giudice, fatto salvo il diritto delle parti processuali a partecipare in presenza alla pubblica udienza, all'uopo invitandole a svolgere richiesta da comunicarsi preferibilmente entro i 5 giorni antecedenti la data fissata per la pubblica discussione della procedura in modo da consentire all'ufficio di Segreteria di predisporre l'aula di udienza e di non inviare il secondo link*

9.1) tutte le controversie per le quali verrà chiesta ex art. 34 D. Lgs 546/1992 la pubblica udienza

verranno trattate con le forme della “**udienza a distanza**”, quale modalità di trattazione “*ordinaria*”, prevista dall'art. 16⁴, DL n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/18 e dall'art. 27 DL n.137/2020, disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11/11/2020, secondo i criteri e le modalità sopra riportate, all'uopo autorizzando l'ufficio di Segreteria, che dovrà essere presente in ufficio, ovvero nell'aula di udienza dove avviene il collegamento, nel giorno e nell'ora fissata per l'udienza e con un monitor acceso e collegato in grado di consentire la partecipazione e presenza delle parti processuali che esercitassero il diritto di partecipare alla pubblica udienza in presenza e/o del pubblico che intendesse assistere alla pubblica udienza, tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio, a:

▫ inserire nell'avviso di trattazione ex art. 31 D.Lgs n.546/92 il seguente avviso “**la causa verrà trattata con le forme della “udienza a distanza” che si svolgerà secondo le modalità descritte nel decreto presidenziale del 29 marzo 2022. Si invitano le parti, qualora intendessero partecipare alla pubblica udienza in presenza presso gli uffici della CTP, a comunicarlo alla Segreteria entro 5 giorni liberi prima dell'udienza**”;

▫ inserire l'informazione tramite la funzionalità “Variazione udienza a distanza”, impostando il flag “udienza a distanza” (udienza prevista a distanza) e selezionando la motivazione (udienza prevista a distanza su richiesta della parte);

▫ inviare il link dell'evento fissato su Skype for Business, a tutti i partecipanti all'udienza ovvero a tutti i componenti del collegio giudicante e a tutte le parti processuali;

▫ prima dell'udienza, ad inviare una seconda comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente contenente il link per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;

▫ a redigere il verbale di udienza, da redigere come documento informatico, e da sottoscrivere con firma elettronica qualificata o firma digitale; qualora non fosse possibile procedere con la sottoscrizione digitale, a procedere ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d'ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

9.2) tutte le controversie per le quali non verrà chiesta ex art. 34 D. Lgs 546/1992 la pubblica udienza

verranno trattate in camera di consiglio ex art. 33 D.Lgs 546/1992 con “**udienza a distanza**”, quale modalità di trattazione “*ordinaria*”, prevista dall'art. 16⁴ D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018 e dall'art. 27 DL n.137/2020 e disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11/11/2020

Manda alla Segreteria per la notifica del provvedimento al Presidente del secondo Collegio, a tutti i giudici componenti la CTP di Aosta, al Direttore dell'Ufficio di Segreteria, al personale di Segreteria, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale dell'Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini Professionali della Regione Valle d'Aosta abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie ed al Garante del Contribuente.

oggi, 29.03.2022

Il Presidente
Pasquale LONGARINI
(firmato digitalmente)

